



Comune di Lecco

Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Ambiente, Trasporti  
Servizio Demanio Idrico e Lacuale, Ambiente

## ORDINANZA INTERDIZIONE BALNEAZIONE

Lecco, 27 agosto 2014  
Ordinanza n. 218 R.O.

**Oggetto: Stagione balneare 2014 – Campionamento del 21/08/2014. Interdizione della balneazione.**

### IL SINDACO

Vista la nota dell'ASL di Lecco – Dipartimento di Prevenzione Medica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica acquisita dal Comune di Lecco in data il 26 agosto 2014 con prot. n. 49114, con la quale è stata comunicata la necessità di interdire a scopo cautelativo la balneazione in località Pradello, a causa della presenza di cianobatteri in concentrazioni maggiori di 100000 cellule/millilitro;

Visto il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 recante *“Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ CEE”*.  
Richiamato in particolare l'art. 5 del D.Lgs. sopra riportato, nel quale sono definite le competenze a carico dei comuni interessati.

Visto il D.M. 30 marzo 2010 recante *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”*;

Considerato che, a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 i comuni assicurano che le informazioni afferenti la classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare;

Richiamata la nota prot. n. H1.2012.0016654 del 25/05/2012 inoltrata da Regione Lombardia – direzione Generale Sanità – Governo della Prevenzione e tutela sanitaria a tutti i Comuni Lombardi al fine di fornire ulteriori indicazioni operative in materia di gestione delle acque di balneazione;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale demanda al Sindaco l'adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti per garantire l'igiene e la sanità pubblica;

Ritenuto altresì di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la salute pubblica,

### ORDINA

**L'INTERDIZIONE DELLA BALNEAZIONE nella località di Pradello a far data dalla presente fino a revoca ;**

Considerato altresì che, anche se i campionamenti effettuati non rappresentano tutte le zone oggetto del monitoraggio periodico per la valutazione della balneabilità, è probabile che il fenomeno possa essere diffuso a tutto il lago di Lecco in quanto le masse di alghe o parte di esse, a causa anche dei venti e delle correnti, possono spostarsi e quindi comparire in più siti;

#### **AVVISA**

**SULLA NECESSITA' DI ADOTTARE I SEGUENTI COMPORAMENTI A TUTELA DELLA SALUTE, nei restanti ambiti soggetti a balneazione:**

- **Evitare la balneazione in presenza di acque torbide , schiume, mucillagini o con colorazioni anomale;**
- **Evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione;**
- **Fare la doccia appena usciti dall'acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo con particolare riguardo alla testa;**
- **Sostituire il costume dopo il bagno.**

È importante sapere inoltre che il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti tra i quali: irritazioni delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti, tosse) o disturbi gastrointestinali.

L'ASL di Lecco svolge il monitoraggio costante del fenomeno delle alghe.

#### **AVVISA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

#### **AVVERTE**

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7 bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

#### **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Lecco e a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza;

#### **DISPONE**

- Di dare notizia della presente Ordinanza tramite affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Lecco e apposizione in loco;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa al Ministero della Salute tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it) e [l.gramaccioni@sanita.it](mailto:l.gramaccioni@sanita.it);
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa per competenza e/o conoscenza a:
  - Prefettura di Lecco – [prefettura.prefic@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefic@pec.interno.it);
  - Azienda Sanitaria Locale Lecco – [servizio.igiene.sanita.pubblica@pec.asl.lecco.it](mailto:servizio.igiene.sanita.pubblica@pec.asl.lecco.it);
  - Comando di Polizia Locale;
  - Provincia di Lecco – Corpo di Polizia Provinciale – [poliziaprovinciale@pec.provincia.lecco.it](mailto:poliziaprovinciale@pec.provincia.lecco.it);
  - Stazione dei Carabinieri di Lecco – [motovedettacc245@carabinieri.it](mailto:motovedettacc245@carabinieri.it);
  - Società Canottieri Lecco;
  - Campeggio Rivabella;
  - Ristorante Discoteca Orsa Maggiore.

**f.to Il Sindaco**  
Virginio Brivio